PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2007/2196(INI)

25.9.2007

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (2007/2196(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (2007/2196(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde della Commissione europea del 28 novembre 2006 sulla tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che la rappresentanza degli Stati membri nei paesi terzi è quantomai disuguale,

B. considerando in particolare che solo tre paesi nel mondo (Cina, Russia e Stati Uniti) dispongono di una rappresentanza diplomatica e consolare di ciascuno degli Stati membri dell'UE, e che in 107 paesi vi sono rappresentati al massimo 10 Stati mentre una siffatta rappresentanza è inesistente in località turistiche frequentate come le Maldive,

C. considerando pertanto che dinanzi all'esplosione del numero di cittadini dell'Unione che viaggia, 180 milioni di titoli di trasporto venduti nel 2006, o risiede al di fuori dell'Unione, si potrebbero utilizzare le delegazioni della Commissione europea per affermare la presenza europea in uno sforzo di mettere in comune risorse al fine di compensare i limiti delle reti consolari e diplomatiche degli Stati membri,

D. considerando che l'acquis comunitario in materia è poco sviluppato e si limita alla decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari[1] e agli scambi d'informazione tra gli Stati membri in seno al COCON, il gruppo di lavoro del Consiglio UE responsabile della cooperazione consolare, incaricato di organizzare gli scambi di informazioni sulle buone pratiche nazionali,

E. considerando l'iniziativa della Commissione che intende, con il suo Libro verde, contribuire a dare un contenuto concreto all'articolo 20 del trattato CE (ampiamente ignorato) che prevede il diritto per ogni cittadino europeo, in mancanza di un'ambasciata o di un consolato del suo Stato membro, di godere comunque di una tutela diplomatica e consolare fondata sul principio di non discriminazione,

F. considerando che, così facendo, la Commissione:

- si fa portavoce dell'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha sancito il diritto alla tutela consolare e diplomatica quale diritto fondamentale del cittadino europeo,

[1] GU L 314 del 28.12.1995, pag. 73.

- risponde all'obbligo di revisione a termine di 5 anni previsto dalla direttiva 95/553/CE entrata in vigore nel maggio 2002,
- anticipa l'uscita della Quinta Relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, occasione privilegiata per annunciare iniziative relative alla consacrazione di un autentico diritto alla tutela diplomatica e consolare,

G. considerando, tuttavia, che il quadro giuridico esistente è stato finora interpretato in maniera restrittiva, iscrivendo la tutela diplomatica o consolare nel ristretto settore delle relazioni intergovernative disciplinate dalla convenzione di Vienna del 1963 e non dall'articolo 20 del trattato,

H. considerando che vi sono differenze effettive quanto alla natura, la struttura e l'avvio di tali procedure tra tutela diplomatica e consolare in quanto la seconda può essere, per lo meno in taluni casi, obbligatoria, mentre la tutela diplomatica si è sempre iscritta nel quadro di un potere discrezionale o per lo meno nel quadro di una relazione tra Stati,

I. considerando *a contrario* che il Trattato di Maastricht ha dato origine ad una cittadinanza europea che deriva dalla cittadinanza degli Stati membri e che è opportuno tentare sin d'ora di armonizzare la tutela diplomatica e consolare afferente, tappa fondamentale della necessaria "comunitarizzazione del pilastro GAI",

J. considerando che con una siffatta prospettiva è imperativo creare senza indugio le condizioni della revisione della decisione del 1995 nel quadro di una sua proroga e di includervi senza ambiguità la tutela diplomatica,

K. considerando che gli Stati membri adottano già iniziative quali quelle dello "Stato pilota" e svolgono esercizi di simulazione comuni in vista di una migliore risposta in caso di crisi e/o di circostanze straordinarie alle quali la Commissione potrebbe fornire il suo contributo in materia di valutazione,

L. considerando l'esistenza di reti ancora poco sfruttate - quali quella dei Consoli onorari - che pure rappresentano una risorsa apprezzabile cui è opportuno fornire l'aiuto necessario,

1. approva senza riserve le iniziative della Commissione la quale, rifiutando un'interpretazione al ribasso dell'articolo 20 del trattato CE, mira a gettare le basi di un autentico diritto fondamentale armonizzato della tutela diplomatica e consolare per tutti i cittadini europei;

2. la sostiene nei suoi sforzi intesi a stabilire una strategia ambiziosa di lungo termine comprendente, quali elementi "chiave", l'informazione e la comunicazione;

3. le suggerisce di proporre senza indugio al Consiglio - al di fuori del suo obbligo di relazione triennale sulla cittadinanza dell'Unione, conformemente all'articolo 22 del Trattato CE - l'adozione di strategie comuni e di linee direttrici vincolanti atti ad avviare l'indispensabile processo di armonizzazione;

4. l'incoraggia ad applicarsi sin d'ora ad un'architettura razionalizzata che permetterà

un'immediata messa in comune dei mezzi ed un'intensificazione della condivisione delle migliori pratiche, procedendo immediatamente al censimento di tutti i mezzi pubblici e privati disponibili e mobilizzabili in materia, nonché all'istituzione di cooperazioni di vario tipo tra i numerosi attori che si sono dichiarati volontari (nella loro risposta alla consultazione della Commissione) per assumersi la loro parte di lavoro (Stati membri, Consoli onorari, collettività locali, ONG);

5. le chiede di intensificare i suoi sforzi in materia di comunicazione e d'informazione, in particolare mediante:
   - l'istituzione di un numero di telefono unico europeo che permetta a tutti i cittadini dell'Unione di essere collegati ad un centralino per ottenere tutte le informazioni utili in caso di emergenza con avvio del processo di tutela consolare e, in particolare, l'elenco aggiornato dei recapiti delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri cui essi hanno il diritto di rivolgersi;

   - la sensibilizzione degli ambienti professionali interessati dal soggiorno (di breve o lunga durata) dei cittadini dell'Unione in paesi terzi mediante la diffusione di opuscoli adeguati al loro settore di attività;

   - la creazione, sotto la sua responsabilità, di un sito armonizzato di informazioni ai viaggiatori che fornisca la rassegna e/o la sintesi degli avvisi ai viaggiatori emessi da ciascuno Stato membro;

6. le ingiunge di elaborare una raccomandazione agli Stati membri invitandoli a riprodurre l'articolo 20 del Trattato CE sui passaporti dei loro cittadini;

7. le chiede, conformemente all'articolo 192, comma 2, del Trattato CE, di presentargli una proposta di modifica della decisione 95/553/CE onde includervi espressamente:
   - la tutela diplomatica,
   - l'identificazione e il rimpatrio delle spoglie,
   - una semplificazione delle procedure di anticipo finanziario;

8. appoggia senza ambiguità l'iniziativa già annunciata dalla relazione Barnier di creare "uffici comuni" nelle quattro zone di prova dei Caraibi, dei Balcani, dell'Oceano Indiano e dell'Africa Occidentale, e incoraggia la Commissione a lanciare, parallelamente all'istituzione di tali "uffici comuni", una campagna di informazione mirata sui cittadini dell'Unione residenti in tali zone affinché vi espletino le formalità necessarie alla loro registrazione;

9. ritiene che, nell'intervallo fino all'istituzione di uffici comuni che si assumano in pieno le funzioni consolari più essenziali (emissione di visti, autentificazione di documenti, etc...), la Commissione dovrebbe fornire il suo contributo agli sforzi realizzati dagli Stati membri per migliorare la loro cooperazione, in particolare:
   - in materia di valutazione e di analisi di esercizi e simulazioni realizzati sotto l'egida degli Stati "pilota", onde migliorare ulteriormente le loro capacità di coordinamento e di reazione in caso di eventi eccezionali,
   - in materia di coordinamento e di messa a disposizione delle loro capacità logistiche e delle loro risorse in materia di tutela civile;

10. l'invita altresì a ricorrere, nella misura del possibile, alla formazione e alla tecnologia onde rimediare a talune carenze e/o ad utilizzare al meglio talune risorse ancora sotto-utilizzate; a tal fine la Commissione dovrebbe mobilitare in particolare le sue risorse per finanziare formazioni specifiche impartite da diplomatici e agenti consolari esperti degli Stati membri a beneficio dei Consoli onorari già stabiliti nei paesi terzi; una siffatta formazione sarà impartita in un secondo tempo anche agli agenti dell'Unione europea non appena gli "uffici comuni" e poi le delegazioni dell'Unione si assumeranno effettivamente le funzioni consolari oggi esercitate esclusivamente dalle rappresentanze degli Stati membri;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.